

finante allora con terre di Alfonso Pace, degli eredi di Samaritano Salvatore ed altri -

Intanto essendo la medesima Sig. Inglese ammarrata ed essendo necessario di ricarsi presto a Palermo per sottoporsi ad una officina medica, faceva domanda al Tribunale Civile di Siracusa per essere autorizzata a vendere a trattative private il suddetto foudicello rustico per provvedere alle spese necessarie alla cura sanzionata, ed il Tribunale con il citato deliberato del sette corrente aprile, accogliendo pienamente l'istanza della Sig. Inglese, accordava la chiesta autorizzazione.

Pietro di che le parti sono intervenute alla stipola del presente atto formante unico contesto colla superiore narrativa, mediante il quale la conparente Sig. Carmelina Inglese, ed l'autorizzazione come sopra, e coll'espesso obbligo della garanzia di fatto e di diritto in caso d'evizione o di qualsiasi altra molestia, vende ed aliena definitivamente senza riserva alcuna, al suddato Sig. Emanuele Spataro che in compra accetta, il soprade- scritto foudicello rustico con alberi di diversa specie e con diritto di casa uoverle esistente nelle contigue terre di Nicolò Samaritano, sito nel territorio di Ribera, contrada Torre Pa- glialora o semplicemente Paglialora, dell'estensione di circa ettare una, are sessantacinque, e centiare ottantuno, pari a circa tumoli otto dell'abolita corda di canne ventidue e palmi due, e per quella estensione che in effetto risulta, confinante oggi con terra degli eredi



di di Alfonso Pace fu Antonino, con terre di Vito Montalbano e con terre del nominato Nicolò Samaritano, notate nel citato terreno di Ribera all'art. 2766, sotto nome di Inglese Paolo, Serafina, Sebastiano e Ferdinando Scione S. dal N. 3732 al N. 3743 coll'imponibile di lire cinquantacinque e centesimi trenta due, e all'art. 4386 sotto nome di Samaritano Giovanni fu Salvatore Sig. Fai il N. 3722 e 3723 coll'imponibile di lire quattro e centesimi ottanta.

Soggetto alla fondiaria ed all'annuo canone enfiteutico dovuto al Sig. Duca di Rivona, quali pesi l'acquirente Sig. Spataro si accetta e si obbliga pagare, in quanto alla fondiaria dal quinto bimestre di quest'anno ed in quanto al canone enfiteutico dalla scadenza del venturo anno, facendo indeune la venditrice per l'avvenire, come questa fa indeune il compratore per il passato, del resto dichiara la Sig. Inglese che il suddetto foudicello rustico è del tutto franco e libero di qualsiasi altro peso servitù ed ipoteche; dichiara altresì che è di sua piena proprietà ed disponibilità e non l'ha ad altri venduto, né in qualsiasi altro modo alienato.

Del soprade scritto foudicello rustico il suddato Sig. Spataro avrà la proprietà da oggi in poi e perpetuamente di unita a tutte le attinenze, di qualunque ed usazioni, tutto incluso e unito escluso, ed il materiale possesso e godimento dal primo Settembre millenovecento quattro, con l'obbligo di lasciare il frutto degli alberi d'olivo di quest'anno alla venditrice.